

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
IV^a SEZIONE
C. Femminile – Calcio a 5 – S.G.S. – Settore Tecnico**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 127/CGF
(2007/2008)**

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 49/CGF – RIUNIONE DEL 23 NOVEMBRE 2007**

1° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Cirillo Dr. G.Paolo – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) RICORSO DELL’A.S.D. MARCIANISE CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI EURO 1.500,00 E DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER TRE GARE EFFETTIVE SEGUITO GARA MARCIANISE/NAPOLI BARRESE 27.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A 5 – Com. Uff. n. 152 del 31.10.2007)

Il Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque, a seguito dell’esame del referto del Direttore di gara relativo all’incontro Marcianise Calcio a 5/Napoli Barrese, disputata il 27.10.2007 per il Campionato Nazionale di Serie A 2, Girone B, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 152 del 31.10.2007, irrogava alla società Marcianise Calcio a 5 la squalifica del campo di giuoco per tre giornate di gara e l’ammenda di €1.500,00 perché “gruppi di sostenitori, nel corso dell’incontro, sputavano reiteratamente contro l’arbitro. Perché, a fine della gara, mentre la terna faceva rientro negli spogliatoi, un sostenitore locale scavalcava la recinzione, tentava di colpire con uno schiaffo il secondo arbitro senza riuscirvi perché bloccato dai dirigenti locali. Contemporaneamente altro sostenitore aggrediva il primo arbitro colpendolo con un violento calcio a una gamba procurandogli intenso dolore che persisteva diverse ore dopo il verificarsi dell’episodio”.

Con la stessa delibera veniva inflitta al calciatore Dario Sellini della società Marcianise Calcio a 5 la squalifica per due giornate di gara per avere rivolto all’arbitro una frase gravemente offensiva.

La società Marcianise Calcio a 5 ha proposto reclamo avverso tale delibera, deducendo, in relazione alle sanzioni inflitte alla società, che le stesse si rivelano eccessive, stante il comportamento dei dirigenti posto in evidenza anche dal Direttore di gara che ha fatto presente come l’aggressione al secondo arbitro non sia riuscita per il fattivo intervento dei dirigenti della società ospitante.

La reclamante richiama, inoltre, varie decisioni dei giudici sportivi, rilevando che le stesse, sebbene riguardanti ben più gravi comportamenti dei relativi sostenitori, abbiano tuttavia inflitto

alle società per le quali detti tifosi parteggiavano sanzioni meno gravi di quelle inflitte con la delibera impugnata.

Per quanto concerne la squalifica irrogata al calciatore Sellini, la società reclamante ha poi dedotto che il comportamento del calciatore può definirsi solo come espressione di una protesta, se mai irriguardosa, ma non offensiva.

Il reclamo va respinto.

La reclamante società Marcianise Calcio a 5 minimizza la gravità del comportamento tenuto dai propri sostenitori al fine di ottenere una riduzione della sanzione.

Si osserva in contrario che la descrizione dei fatti contenuta nella deliberazione impugnata è assolutamente corretta e che, anzi, non dà conto di un episodio, anch'esso certamente grave, avvenuto nel corso della gara, non riferendo che vi è stato da parte di un sostenitore della società Marcianise Calcio a 5 il lancio di una paletta per raccogliere l'immondizia in direzione dell'arbitro.

Quanto alle decisioni citate dalla Marcianise Calcio a 5, che hanno irrogato ad altre società sanzioni più lievi di quelle inflitte con la delibera impugnata per fatti più gravi posti in essere dai propri sostenitori, si osserva che il richiamo a tali precedenti si rivela inconferente, in quanto in nessuno dei casi richiamati, vi è stata, in aggiunta alle intemperanze e ai lanci di oggetti da parte dei sostenitori delle società sanzionate, un'aggressione al Direttore di gara, come quella verificatasi durante la gara in parola, grave anche per le conseguenze fisiche riportate dal Direttore di gara.

Neppure è meritevole di considerazione il rilievo secondo cui dal calciatore Sellini non sarebbe stata pronunciata nei confronti del Direttore di gara una frase offensiva ma solo una frase irriguardosa, non potendosi definire semplicemente irriguardoso il comportamento del calciatore seduto in panchina che, entrando in campo, protesta in maniera plateale per una decisione arbitrale sfavorevole alla propria squadra ed insulta l'arbitro con espressioni volgari (sulla sua capacità di capire) chiamandolo anche "deficiente".

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Marcianise Calcio a 5 di Marcianise (Caserta) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'A.S.D. ALBANO CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TERMINE DANILO; DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FELS GIOVANNI PIETRO, SEGUITO GARA A.S.D. ALBANO CALCIO A CINQUE/PRO CAPOTERRA 2000 DEL 3.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 173 del 7.11.2007)

La A.S.D. Albano Calcio a 5 ha proposto appello avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo di primo Grado, in particolare per le sanzioni inflitte ai calciatori Danilo Termine e Pietro Fels Giovanni, squalificati il primo per cinque gare e il secondo per quattro gare.

Dal rapporto dell'arbitro si ricava che il primo calciatore, già precedentemente espulso, è rientrato nel terreno di gioco ed ha aggredito un calciatore avversario; immediatamente dopo, il secondo calciatore ha aggredito anch'egli un calciatore avversario, insultandolo e colpendolo con calci alle gambe. Tale azione veniva supportata dal dirigente dell'Albano, Alessandro Pitocchelli. Tale condotta creava subbuglio tale che non era stato possibile eseguire il saluto di fine gara.

La società appellante, pur non negando la deprecabilità dei fatti, deduce che essi sono stati descritti in maniera esagerata, non essendoci stato alcun contatto tra i calciatori in questione e il tutto "si è limitato solamente a parole", soprattutto per l'intervento del mister locale David Calabria. Pertanto si chiede di portare le sanzioni entro limiti di minore gravità.

Il reclamo non è fondato.

Infatti – ad avviso della Corte – dagli atti del procedimento risulta in maniera incontrovertibile che i fatti si sono svolti così come descritti nel rapporto arbitrale e quindi sono idonei a configurare l'illecito sportivo contestato.

Parimenti congrue ed adeguate sono le sanzioni inflitte, anche tenendo conto dei precedenti specifici.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Albano Calcio a Cinque di Albano Laziale (Roma) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitiello Dr. Claudio, Serges Prof. Giovanni – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

3) RICORSO DEL F.C.D. FEMM. REAL CANAVESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA F.C.D. FEMM. REAL CANAVESE/ATHLETIC CLUB GENOVA DEL 14.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 32 del 25.10.2007)

Il F.C.D. Femm. Real Canavese ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile del 25.10.2007 con la quale quest'ultimo ha inflitto la sanzione della perdita (con il risultato di tre a zero) della gara disputata contro l'Athletic Club Genova motivando tale decisione in ragione dell'irregolare tesseramento dell'atleta Carmen Alessia Mavilia.

Sostiene la società ricorrente che l'atleta in questione è, al contrario, regolarmente tesserata e deduce la conseguente erroneità della decisione con richiesta di annullamento della sanzione e ripristino del risultato vittorioso per 1 a zero.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Risulta, infatti, agli atti della Federazione, che l'atleta in questione, Carmen Alessia Mavilia, è regolarmente tesserata come comprova il relativo documento n. 160934 rilasciato in data 25.9.2007.

Da qui l'evidente erroneità della decisione assunta dal Giudice Sportivo e la conseguente fondatezza dell'impugnazione proposta.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla F.C.D. Femm. Real Canavese di Chivasso (Torino) annulla l'impugnata delibera e, per l'effetto, ripristina il risultato di 1 – 0 conseguito sul campo nella gara sopra indicata e dispone la restituzione della tassa reclamo.

4) RICORSO DELL'A.S.D. CALCIO A 5 MANFREDONIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI EURO 2.000,00 E DIFFIDA DEL CAMPO DI GIUOCO INFLITTA SEGUITO GARA MANFREDONIA C5/TERMOLI CALCIO A 5 DEL 3.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 173 del 7.11.2007)

La A.S.D. Calcio a 5 Manfredonia ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo del 7.11.2007 con la quale quest'ultimo ha inflitto a titolo di provvedimento disciplinare l'ammenda di €2.000,00 e la diffida del campo di giuoco in relazione alle reiterate ingiurie, minacce e percosse rivolte dai sostenitori della squadra nel corso dell'incontro di Campionato Nazionale di Serie B contro il Termoli Calcio a 5 disputatasi il 3.11.2007.

A sostegno dell'impugnazione il Manfredonia sostiene che il Giudice Sportivo avrebbe errato nell'infliggere un provvedimento ritenuto eccessivamente penalizzante.

Il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto nel dovuto conto alcune circostanze che avrebbero dovuto condurre ad una più lieve sanzione quali il curriculum disciplinare, la fattiva collaborazione prestata dal capitano e dalla dirigenza nell'allontanare i responsabili degli atti di violenza, la regolare conclusione della gara.

La società ricorrente chiede, pertanto, che la sanzione pecuniaria sia congruamente ridotta e sia altresì annullata la diffida del campo di giuoco.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto per le ragioni qui di seguito esposte.

Va in primo luogo osservato che i fatti accaduti durante la gara appaiono di particolare gravità. In particolare risultano inaccettabili non solo le ingiurie ripetute verso l'arbitro ma, soprattutto, la vera e propria aggressione subita ripetutamente da quest'ultimo.

Questa Corte ritiene che i comportamenti violenti nei confronti dell'arbitro, proprio perché rivolti verso quel soggetto che, nell'ambito della competizione sportiva, assume il ruolo di garante delle regole e di rappresentante dell'ordinamento sportivo nel suo complesso, non solo non possano trovare mai alcuna giustificazione, ma debbano anche essere adeguatamente sanzionati.

In questo senso la Corte ritiene che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo risulti non già penalizzante, come sostiene, la società ricorrente, bensì appaia non adeguata per difetto e, conseguentemente, si imponga un suo inasprimento che deve consistere, quanto meno, nella squalifica del campo di gioco per una giornata.

E ciò, pur tenendo conto del fattivo comportamento sia dei dirigenti della squadra che del suo capitano, della circostanza che era stato un rivolto un invito alla forza pubblica di prestare assistenza, del buon curriculum disciplinare precedente, circostanze, queste, che inducono questa Corte a non infliggere una sanzione più penalizzante, adeguata alla oggettiva gravità dei fatti verificatisi in quell'occasione.

Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Calcio a 5 Manfredonia di Manfredonia (Foggia), ritenuta l'incongruità della sanzione, la ridetermina confermando l'ammenda di €2.000,00 e infliggendo la squalifica del campo per una gara effettiva. Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Serio

Publicato in Roma il 19 Febbraio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete